



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
GIUDICE DI PACE DI REGGIO EMILIA**

Il GIUDICE DI PACE di Reggio Emilia , in persona del **dr. avv. ALFREDO CARBOGNANI** ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa n. /19 R.G, promossa da

**P CON AVV. Veronica Negri) - opponente – contro
PREFETTURA REGGIO EMILIA –
POLSTRADA REGGIO EMILIA (GUASTALLA)**

Conclusioni: il ricorrente chiede l'annullamento del provvedimento impugnato; l'Amm.ne ne chiede la conferma.Oggetto: opposizione avverso VERBALE Polstrada RE Guastalla 70/ e _Ordinanza Prefettizia /19

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La P. G rilevava che la parte ricorrente circolava in stato di ebbrezza . Per l'effetto veniva contestata ex art 186 lettera A la relativa infrazione (non reato dopo accertamento) con irrogazione della sanzione cautelare del ritiro e sospensione della patente. Avverso detto verbale e IN SEGUITO la conseguente ordinanza il ricorrente ha proposto opposizione assumendo di aver necessità della patente e contestando, fra l'altro, che la procedura seguita nell'accertamento non era regolare (mancato avviso, come infra).

MOTIVI DELLA DECISIONE

Dalle risultanze processuali e dalla documentazione agli atti, risultano ragioni per procedere all'annullamento del provvedimento opposto, e della conseguente ordinanza, in quanto, in effetti, *al ricorrente non risulta essere stato dato avviso, (né raccolto il relativo consenso all'accertamento), circa la possibilità di farsi assistere da un difensore, a meno che lo stesso, cercato, non fosse reperibile.* Ma di tale procedura e relativo consenso e impedimento non vi è traccia. E' VERO CHE LA VIOLAZIONE E' EX LETTERA A) DELL'ART. 186 CDS. PERALTRO, **A PARTE CHE LA PROCEDURA SEGUITA DALLA POLSTRADA E' REGOLARE,** NON DI MENO L'AVVISO INDICATO DEVE ESSERE COMUNQUE DATO NEL VERBALE, A PRESCINDERE DA TUTTO, POSTO CHE, SOLO DOPO L'ACCERTAMENTO, SI PUO' SAPERE SE LA LA VIOLAZIONE RIENTRERA' NELLA LETTERA B (REATO) AVVERO NELLA LETTERA A (NON REATO) Il verbale è nullo PER COME E' FORMULATO . L'AVVISO VA DATO SEMPRE (POI OVVIAMENTE, SICCOME L'AVVOCATO NON SI TROVERA' MAI, SI PROCEDERA' UGUALMENTE, PERALTRO, RIPETESI, PREVIO AVVISO, reato o non reato che sussista). Ne deriva la nullità anche della conseguente ordinanza. Il giudice nulla dispone circa la revisione medica, appena avviata, ed ancora possibile, qualora la Prefettura e/o la Commissione Medica riterranno di procedere ugualmente, nonostante l'annullamento dell'Ordinanza. Questo tema non è oggetto di

ricorso, né in potere di questo giudice. Assorbito ogni altro argomento di opposizione. In ogni caso, circa la misura cautelare della sospensione della patente di guida, per la quale rimane la piena competenza di questo giudice, non trattandosi di reato, **si ritiene sufficiente il periodo di sospensione eventualmente già scontato , a prescindere dall'annullamento degli atti impugnati.**

PER QUESTI MOTIVI

Il GIUDICE DI PACE di Reggio Emilia , visto l'art. 23 L. 689/81, sulle conclusioni delle parti, stante la propria competenza sulla violazione ,

ACCOGLIE

l'opposizione proposta da P (AVV. VERONICA NEGRI) avverso VERBALE Polstrada RE Guastalla 70/ e _Ordinanza Prefettizia /19 e

ANNULLA

i suddetti atti opposti. Spese compensate.

Dichiara comunque adeguato il periodo di sospensione della patente già scontato, limitando a quello il periodo di sospensione, del resto a fronte di atti annullati.

Reggio Emilia 26.6.19

IL GIUDICE DI PACE
Dr. Avv. A. Carbognani